



COMUNE DI CAMPLI

Provincia di Teramo

Piazza Vittorio Emanuele II – 64012 Campli (TE) – C.F. 80005970670 - tel.086156011 – fax 0861569916

www.comune.campli.it

pec: postacert@pec.comune.campli.te.it

Spett.le

(OPERATORE ECONOMICO)

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2 – bis, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 e dell'Ordinanza del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 33 del 11.07.2017 e s.m.i per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento di "REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' PIANE NOCELLA – COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA "NICCOLA PALMA" inserito nel "Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell' 11 luglio 2017. - CIG:8214838AC3, CUP: E75E17000020001;

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

VISTA Determinazione a contrattare dell'Area Lavori Pubblici – Ambiente n.796 del 09.11.2019 esecutiva a norma di legge e pubblicata sul "profilo del committente" della stazione appaltante link www.comune.campli.te.it con la quale è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in oggetto;

Vista la Determinazione dell'Area Lavori Pubblici – Ambiente n.39 del 21.01.2020 esecutiva a norma di legge avente ad oggetto parziale rettifica della Determinazione a contrattare dell'Area Lavori Pubblici – Ambiente n.796 del 09.11.2019 ai sensi del Decreto Legge 24 ottobre 2019 n. 123 convertito con modificazioni in Legge 12 dicembre 2019 n.156;

VISTO l' AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO relativo all'affidamento dei servizi indicati in oggetto, pubblicato in data 12.11.2019 sulla piattaforma <https://comunecampoli.tuttogare.it>, nonché sul "profilo del committente" della stazione appaltante link www.comune.campli.te.it;

Visti i Verbali n. 1, n. 2, n.3, n.4 relativi all'ammissione al sorteggio pubblico degli operatori economici che hanno prodotto manifestazione di interesse, depositati agli atti della stazione appaltante;

Visto il verbale di sorteggio pubblico del 17.02.2020, riportante l'elenco dei n. 10 operatori economici sorteggiati mediante la Piattaforma Telematica <https://comunecampoli.tuttogare.it>

CONSIDERATO che la presente procedura è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'ANAC (cfr parere ANAC trasmesso dall'USR Abruzzo con nota prot. 0309893 del 06.11.2019 acquisito al protocollo del Comune di Campli con il n. 16224 del 06.11.2019)

INVITA

Codesto operatore economico a presentare offerta per partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi all'intervento di "REALIZZAZIONE

POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' PIANE NOCELLA – COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA "NICCOLA PALMA" inserito nel "Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell' 11 luglio 2017, secondo le modalità di partecipazione indicate nel prosieguo della presente lettera d'invito/disciplinare di gara.

TITOLO 1°

art. 1.1 - Premessa.

Il presente documento, contiene le norme relative alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto: "REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' PIANE NOCELLA – COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA "NICCOLA PALMA" inserito nel "Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell' 11 luglio 2017.

Per le finalità di cui sopra, il presente disciplinare contiene:

- le modalità di partecipazione alla procedura di gara,
- le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell'offerta,
- i documenti da presentare a corredo della domanda di partecipazione e dell'offerta,
- i criteri e la procedura di aggiudicazione.

art. 1.2 Stazione appaltante

Comune di Campli: postacert@pec.comune.campli.te.it

Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/16: Ing. Elisabetta Natali

art. 1.3 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) lettera di invito/disciplinare di gara e relativi allegati;
- 2) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale: A - relazione tecnico-illustrativa e disciplinare di incarico; B - calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; C - prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi;
- 3) Ordinanza di inagibilità;
- 4) Scheda Aedes;
- 5) Documentazione tecnica fornita dall'Ente Proprietario: Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 12.07.2018
- 6) Schema di contratto.

La documentazione di gara è disponibile all'indirizzo: <https://www.comune.campli.te.it>

art. 1.4 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo postacert@pec.comune.campli.te.it almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni/prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante invio tramite Pec a tutti gli operatori economici invitati.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

art. 1.5 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC postacert@pec.comune.campli.te.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

TITOLO 2°

art. 2.1 - Oggetto dell'appalto.

L'appalto concerne l'affidamento di incarico professionale per i servizi inerenti l'architettura e l'ingegneria relativi alla realizzazione dell'intervento "REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' PIANE NOCELLA – COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA "NICCOLA PALMA"

L'affidatario dell'incarico dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) elaborazione della Progettazione definitiva, compresa relazione geologica, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;
- b) elaborazione della progettazione esecutiva redatta ai sensi dell'art. 23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti Sezione IV del D.P.R. 207/10;
- c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008;
- d) Direzione Lavori;
- e) Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione;
- f) partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- g) il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;
- h) si evidenzia che, stante la particolarità dell'intervento, la progettazione strutturale dovrà prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche del sito e del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali.

La progettazione dovrà essere redatta:

- con il **Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia**, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.L. n. 189/2016, approvato con **Ordinanza n. 58 del 04/07/2018 del Commissario Straordinario**;
- **tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare del 11/10/2017.**

Art. 2.2 - Tipologia dell'appalto

Affidamento di servizi di architettura e ingegneria: CPV : 71250000-5 Servizi di architettura e di ingegneria

Art. 2.3 - Luogo di esecuzione

Comune di Campli (TE) – Loc. Piane Nocella.

Art. 2.4 – Durata: termini massimi per l'esecuzione del servizio

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione di Fattibilità Tecnica Economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase progettuale, è definito complessivamente in **75 giorni (settantacinque)**, naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione dei progetti nei vari livelli da parte della Stazione appaltante, così suddivisi:

- a. progettazione Definitiva: 45 giorni (quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;
- b. progettazione Esecutiva: 30 giorni (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;
- c. eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla Conferenza permanente o Conferenza Regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016: 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del parere;
- d. eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della validazione del progetto : 10 giorni naturali e consecutivi;

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue:

le tempistiche necessarie per la verifica dei vari livelli di progettazione (art. 26 del Codice) e la validazione del progetto esecutivo, nonché i tempi necessari per l'ottenimento dei previsti pareri da parte degli enti competenti, non verranno computati ai fini del calcolo del suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di progettazione.

Art. 2.5 - Procedura di gara

Procedura negoziata ex art. 2, comma 2 – bis, del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 2.6 - Criterio di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 189/2016 come modificato dal decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 156, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 2.7 – Opzioni

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 19 maggio 2018, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario.

Art. 2.8 - Disciplina normativa

La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da:

- norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria, in particolare dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- Linee Guida ANAC n. 1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- Linee Guida ANAC n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa";
- Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
- Bando-tipo ANAC n.1/2017 "Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";
- norme contenute nella lettera di invito, nel presente disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari del servizio riportati nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia attualmente in vigore o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nello schema di disciplinare d'incarico;
- D.L. 17-10-2016 n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e ss.mm. e ii.;
- Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 n. 33/2017 e quelle emanate successivamente;
- Norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato alle fonti suindicate;
- normativa di settore.

TITOLO 3°

DISCIPLINA ECONOMICA.

Art. 3.1 - Importo stimato delle opere oggetto di progettazione

L'importo totale dell'intervento è stato quantificato in €1.235.000,00 comprensivi degli oneri della sicurezza, al netto dell'IVA e delle ulteriori somme a disposizione dell'amministrazione e costituenti il quadro economico ex artt. 16 e 178 del D.P.R. 207/10.

L'importo dei lavori, pari ad € 1.235.000,00 può essere presuntivamente così suddiviso:

- OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - € 642.200,00
- OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 79, comma 16, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS-3, OS-28 e OS-30 - € 592.800,00

L'importo totale dei lavori e la sua suddivisione in categorie come sopra riportato rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico.

Le singole categorie omogenee di lavorazioni potranno essere rideterminate in sede di progettazione.

Il suddetto importo totale dell'intervento rappresenta il limite economico per la redazione della progettazione.

Art. 3.2 - Importo a base di gara

L'importo complessivo stimato, posto a base d'asta per l'affidamento dei servizi d'ingegneria, è pari a € 213.357,56 (Euro duecentotredicitrecentocinquantesette/56) al netto di oneri previdenziali.

Si specifica che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

L'ammontare del citato corrispettivo, stimato come base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento, è stato quantificato in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 ed include anche la voce "spese e oneri accessori".

L'effettivo corrispettivo delle prestazioni viene rideterminato a consuntivo per la singola fase progettuale, sulla base delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all'effettivo importo dei lavori calcolato in progetto.

L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni dalla documentazione di gara e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara.

Le prestazioni sono riferibili alle categorie previste dalla tabella Z-1 nell'allegato al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, come di seguito riassunto:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.08	<i>Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi</i>	0,95	456950	8.4456%
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato -Verifiche strutturali relative-ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.</i>	0,95	185250	10.814%
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	0,75	123500	12.190%
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	0,85	284050	9.5863%
IMPIANTI	IA.04	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso</i>	1,30	185250	10.814%

L'appalto è finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, come previsto dall'art. 9 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33/2017 e ss.mm.ii.

Art. 3.3 - Descrizione delle prestazioni richieste

Le prestazioni, distinte per fasi, di cui alla tabella Z-2 del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 sono puntualmente riportate nell'allegato schema di parcella che forma parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito/disciplinare di gara.

TITOLO 4°

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 ed all'art. 3 lettera vvvv) del Codice in possesso dei seguenti requisiti:

Art. 4.1- Requisiti generali

- 4.1.1 assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 4.1.2 possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n.263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50";
- 4.1.3 permanenza dell'iscrizione dell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016;
- 4.1.4 non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017.

Il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

FARE MOLTA ATTENZIONE: con riferimento al requisito di cui al precedente punto 4.1.3 (iscrizione elenco speciale), a fronte ed in analogia della deroga consentita dalla Struttura commissariale, si precisa che "in considerazione dell'oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti ad attività di progettazione, per le quali non è prescritta la iscrizione in apposito albo, e nelle more di provvedere alla rimozione di tale impedimento, si precisa che, esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura di gara da parte di tali professionisti, è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale dei professionisti, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 38, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente Pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti;

Art. 4.2- Requisiti speciali e mezzi di prova

- 4.2.1 abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale in quanto tutte le attività di progettazione dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati ed abilitati a termini di legge;
- 4.2.2 avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 796 del 08.11.2019, di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale (dei lavori) per ogni classe e categoria, non inferiore a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie indicate come segue:

Comune	Denominazione Edificio	REQUISITO	
		<i>Importo globale pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie</i>	
Campoli (TE)	Scuola Media "Niccola Palma"	E.08 importo lavori : € 456.950,00	€ 913.900,00
		S. 03 importo lavori : € 185.250,00	€ 370.500,00
		IA.01 importo lavori : € 123.500,00	€ 247.000,00
		IA.02 importo lavori : € 284.050,00	€ 568.100,00
		IA.04 importo lavori : € 185.250,00	€ 370.500,00

Questo requisito, in caso di raggruppamenti, può essere dimostrato cumulativamente dai componenti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

- 4.2.3 Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 796 del 08.11.2019, di 2 servizi di ingegneria e di architettura - c.d. "servizi di punta" - relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali), per un importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori per cui i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, non inferiore a 0,8 l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue:

Comune	Denominazione Edificio	REQUISITO	
		<i>Importo due lavori c.d. "servizi di punta"</i>	
Campoli (TE)	Scuola Media "Niccola Palma"	E. 08 importo lavori >	€ 365.560,00
		S. 03 importo lavori >	€ 148.200,00

	IA.01 importo lavori >	€. 98.800,00
	IA.02 importo lavori >	€. 227.240,00
	IA.04 importo lavori >	€. 148.200,00

Questo requisito, in caso di raggruppamenti, NON è frazionabile con riferimento agli importi relativi a ciascuna classe e categoria fra i componenti del raggruppamento e deve essere posseduto dal mandatario o dai mandanti. Non è pertanto possibile raggiungere l'importo dei lavori relativo a ciascuna classe e categoria sommando gli importi di più servizi di progettazione. E' invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per l'intero, la progettazione relativa a due servizi di una determinata classe e categoria.

- 4.2.4 Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso - o, se costituite da meno di tre anni, nell'intero periodo di esercizio - un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove presenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto ovvero che svolgano il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o esecuzione, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalente, FTE), non inferiore a 3 (tre) unità. Per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il numero di unità di tecnici deve essere minimo pari a 3 (tre) unità da indicare nominativamente nella istanza di partecipazione con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza;
- 4.2.5 Per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico, non deve essere inferiore a 3 (tre) unità, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti e da indicare nominativamente nella istanza di partecipazione con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza.
- 4.2.6 Figure professionali minime: indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, gli incarichi dovranno essere svolti da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominatamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, come segue:

RUOLO	REQUISITI	N.
Coordinatore del gruppo di progettazione ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale	1 (può coincidere con altre figure)
Progettista architettonico	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista strutturale	Ingegnere o Architetto iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista impianti idrosanitari	Tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)
Progettista impianti elettrici	Tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale	Minimo 1 (può coincidere con altre figure)

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	Tecnico abilitato all'esercizio della professione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008)	1 (può coincidere con altre figure)
Geologo	Geologo iscritto al relativo albo professionale	1

N.B. Si precisa che l'affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. In particolare **l'incarico professionale in oggetto comprende anche la redazione di relazioni geologiche e tale attività non può essere oggetto di subappalto ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.**

Si precisa che:

- il possesso dei requisiti è oggetto di autocertificazione, ai sensi degli articoli 45 e 46 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
- ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
- così come stabilito nelle Linee Guida "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di ANAC e nell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, per la qualificazione alla partecipazione alla gara nell'ambito della stessa categoria, sono ammissibili le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- i servizi da dichiarare sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Sono dichiarabili anche i servizi svolti per committenti privati;
- gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati;
- per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo si precisa che lo stesso è dato dalla somma del personale impiegato negli anni considerati (tre esercizi) diviso il numero degli anni (tre) (cfr. determinazione AVCP n°5 del 27/07/2010).
- ai sensi dell'art.46, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono dichiarare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali;
- per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.50/2016, la dichiarazione delle capacità tecnico-organizzative delle società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di ingegneria e architettura;
- ciascuna Società dovrà individuare all'interno del proprio organigramma i professionisti personalmente responsabili dell'espletamento dell'incarico, ed eventualmente altre figure da annoverare nel gruppo di lavoro, con la precisazione dell'apporto svolto.
- Per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) del Codice, secondo quanto riportato nelle Linee Guida "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di ANAC, ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi medesimi è consentito, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del par. 2.2.2, della parte IV delle sopra citate linee guida, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata per l'esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti di altra società.
- I consorzi stabili di cui sopra, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- all'interno del soggetto che partecipa, devono essere presenti tutte le figure professionali richieste.

- Potranno inoltre fare parte del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti purché siano iscritti nei relativi Albi e le prestazioni che andranno a svolgere rientrino nei limiti delle rispettive competenze.

- E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP oppure singolarmente e quali componenti di un RTP. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti.

N.B. In caso di Associazione Temporanea di Professionisti, essa può partecipare semplicemente come "costituenda", mentre andrà immediatamente formalizzata in caso di aggiudicazione della procedura negoziata; i requisiti professionali di ogni singolo componente dell'ATP si sommano. **I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.**

Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii..

La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari è la seguente:

- elenco con l'indicazione dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate al presente art. 4.2.2, e per il valore ivi richiesto e svolti nel periodo ivi indicato (ultimi dieci anni), completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnato, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dall'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima;
- documentazione dimostrativa dell'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate al presente art. 4.2.3, completa delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnata, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dai certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture quietanzate relative alla prestazione medesima;
- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) documentazione dalla quale risulti che il concorrente ha utilizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore a 3 (tre) unità indicate al presente al punto 4.2.4;
- per i professionisti singoli e associati documentazione dalla quale risulti che il concorrente utilizzerà un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore alle 3 (tre) unità indicate al punto 4.2.5 ;

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Art. 4.3 Avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, le dichiarazioni di inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 4.4 Subappalto.

Il soggetto affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività consentite dall'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'eventuale dichiarazione di volersi avvalere ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'istituto del subappalto e nei limiti sopracitati deve essere resa come dichiarazione.

In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per il professionista ogni possibilità di subappalto.

Per la disciplina completa del subappalto si rimanda all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal d.l. N. 32/2019.

Art. 4.5 Sopralluogo obbligatorio

Il sopralluogo presso il sito ove verrà attuato l'intervento è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì e giovedì dalle ore 08,00 alle ore 16,30.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a postacert@pec.comune.campitello.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 9,00 del giorno 27/02/2020.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Art. 4.6. Cauzione provvisoria

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara *esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento*, e precisamente di importo pari ad ~~C.1.881,99~~, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento su codice iban: IT86F0542404297000050050190- SWIFT: BPBAIT3B intestato alla Tesoreria del Comune di Campli TE;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;

- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b. consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 4.7. Cauzione definitiva

In caso di aggiudicazione, l'affidatario dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'articolo 93 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'affidatario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo.

Art. 4.8 Esonero dal pagamento del contributo in favore dell'ANAC

Con DPCM 28 Settembre 2017 è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

TITOLO 5°

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA **[appalto mediante piattaforma elettronica – artt. 40 e 52 del D.Lgs. n. 50/2016]**

Art. 5.1 - Modalità e termini di presentazione delle offerte

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve esclusivamente essere trasmesso mediante il portale telematico del Comune di Campli, piattaforma "TUTTOGARE", raggiungibile all'indirizzo <https://comunecamp.li.tuttogare.it>, entro le ore 13:00 del giorno 02.03.2020.

I documenti di gara e le offerte dovranno essere costituite da file in formato pdf/A compressi mediante appositi software di compressione dati (".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" o altri equivalenti software) rinominati in base al proprio contenuto, utilizzando esclusivamente le diciture sotto riportate:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta economica"

I documenti e le offerte devono essere debitamente compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante o dai legali delle imprese partecipanti. In luogo della firma digitale, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e all'art. 65, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 82/2005, è ammessa la firma autografa, corredata da copia della carta di identità.

Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo.

Il plico trasmesso mediante il portale telematico deve recare le informazioni relative all'operatore economico concorrente denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura: **"OFFERTA PER LA GARA DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO " REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' PIANE NOCELLA – COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA "NICCOLA PALMA"- CIG:8214838AC3"**.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno indicate le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **n. 2 (due) distinti file** recanti la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta economica".

La mancata separazione dell'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, parziali, condizionate, alternative o espresse in rialzo rispetto agli importi a base di gara.

Art. 5.2 CONTENUTO "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Devono essere contenuti, a pena di esclusione e fatte comunque salve le disposizioni successivamente indicate in ordine al procedimento di integrazione in sanatoria – soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 D. Lgs. n. 50/2016, i seguenti documenti:

5.2.1 Istanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive

L'istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive (di cui all'allegata modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante), rese ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in ordine:

- alla sussistenza di tutti i criteri di selezione/ requisiti minimi (di ordine generale e speciale) e di tutte le altre condizioni di partecipazione – nessuna esclusa od eccettuata – previste dal presente disciplinare (vedasi TITOLO 4° SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI e rispettivi sottopunti) ivi compresa la mancanza delle situazioni ostative di cui all'art. 80 del Codice (anche con riferimento ai soggetti a ciò tenuti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito).
- al possesso, in capo al concorrente, singolo o raggruppato, di valido/i titolo/i per svolgere professionalmente tutte le attività nei settori oggetto del presente appalto;

La modulistica disponibile, consta dei seguenti documenti:

• **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MODELLO 1)** – redatta su carta resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore e corredata della copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.

Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all'originale ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 della relativa procura notarile.

Si precisa che nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE) non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti della compagine.

In caso studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti o procuratori, la domanda deve essere presentata ovvero sottoscritta da tutti i professionisti associati;

• **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (MODELLO 2)** in carta libera, redatta ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 utilizzando il **documento di gara unico europeo (DGUE)**, come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) recante le "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016". Il predetto schema è stato aggiornato in alcune parti a cura della stazione appaltante, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 56/2017 (cd. decreto correttivo) nonché della legge 14 giugno 2019, n. 55 e adattato alla procedura in argomento.

Compilazione del documento di gara unico europeo:

L'operatore economico che partecipa **per proprio conto** deve produrre un solo documento di gara unico europeo - DGUE, compilando le seguenti parti:

1. PARTE II: Informazioni sull'operatore economico:

Sezione A - Informazioni sull'operatore economico (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*): **dovrà essere indicata, in particolare, la forma giuridica di partecipazione alla gara tra quelle previste all'art. 46 del Codice, così come indicata nell'ambito della domanda di partecipazione;**

Sezione B - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: ai sensi dell'art. 80, comma 3, del Codice, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta), oltre che del sottoscrittore, dei soggetti ivi indicati;

(se del caso) **Sezione C - Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti** (Articolo 89 del Codice - Avvalimento);

(se del caso) **Sezione D - Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento;**

- **PARTE III: Motivi di esclusione** (Articolo 80 del Codice e ss.mm.ii.): tutte le sezioni;

N.B. Le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, espressamente indicati nella Parte II, Sezione B;

- **PARTE IV: Criteri di selezione:**

Sezione A e C per le parti di competenza, in base ai requisiti di idoneità professionale e tecnico professionali richiesti dal presente disciplinare di gara. Nella **Sezione A - idoneità**, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), del Codice, dovrà essere compilato il punto 1 qualora il concorrente sia iscritto in un registro professionale o commerciale, con indicazione della data e del numero di iscrizione. Dovrà essere compilato, inoltre, il punto 2 con l'indicazione dei soggetti personalmente responsabili per lo svolgimento dell'incarico nonché con l'indicazione delle informazioni sull'iscrizione all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e sul non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017. Nella **Sezione C - punto 1b)**, dovranno essere indicati i requisiti di capacità tecnico-professionale specificati all'art. 4.2 del presente disciplinare. Nel **punto 6** dovranno essere indicati i componenti della struttura tecnica operativa e, in particolare, i dati identificativi di tutti i soggetti che svolgeranno materialmente le prestazioni (nome e cognome, data e luogo di nascita, titoli di studio, estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento), specificando, inoltre, la natura del rapporto intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara.

Sezione D - ; Non richiesta

- **PARTE VI: Dichiarazioni finali.**

Si precisa:

a. Nel caso di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice, per ciascuno dei soggetti partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (come sopra meglio specificato).

b. Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle eventuali consorziate esecutrici ivi indicate (pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. Il consorzio è tenuto a compilare tutte le parti sopra specificate per il concorrente singolo; i consorziati indicati le seguenti parti del documento:

c. **PARTE II: Informazioni sull'operatore economico;**

Sezione A - Informazioni sull'operatore economico (riquadri: *Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione*) e **Sezione B** *Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;*

- **PARTE III: Motivi di esclusione** (Articolo 80 del Codice): tutte le sezioni;

- **PARTE IV: Criteri di selezione:**

- **PARTE VI: Dichiarazioni finali.**

Qualora il consorzio stabile si qualifichi utilizzando i requisiti delle imprese consorziate esecutrici delle prestazioni i consorziati sono tenuti a compilare anche la parte del DGUE pertinente con riferimento ai requisiti di carattere speciale. Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nella lettera d'invito per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

- Nel caso di **avvalimento** dei requisiti, il concorrente indica, nella *Parte II: Informazioni sull'operatore economico - Sezione C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti* del DGUE, la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. I soggetti ausiliari **compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Parte II - Sezioni A e B, dalla Parte III, dalla Parte IV (esclusa la Sezione B) e dalla Parte VI.**

N.B. In ragione di quanto previsto dall'art. 89, comma 1, del Codice, se l'avvalimento ha ad oggetto titoli di studio e professionali (di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o le esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

- Nel caso di partecipazione del **curatore del fallimento**, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di **imprese ammesse a concordato con continuità aziendale** ai sensi dall'art. 110, comma 3, del Codice, l'operatore economico è tenuto a compilare la *Parte III: Motivi di esclusione - Sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali* del DGUE e ad allegare, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato. Se ricorrono le ipotesi di cui al commi 4 e 6 del citato art. 110, dovrà essere prodotta anche l'ulteriore documentazione relativa all'avvalimento dei requisiti, specificata al successivo punto A.6.

L'operatore economico ammesso a concordato con continuità aziendale non può partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

N.B. l'utilizzo della specifica modulistica competente per la presente procedura di gara è fortemente consigliato al fine di evitare possibili errori od omissioni e conseguenti possibili provvedimenti di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui all'art. 5.3 del presente disciplinare).

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

~~Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.~~

A detta istanza e relative dichiarazioni sostitutive, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un **documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i, così come previsto dal D.P.R. n. 445/2000** (le stesse dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante: in tal caso va trasmessa la relativa procura); Qualora non venisse utilizzata l'apposita modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, la domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sostitutive dovranno comunque essere redatte in conformità alla medesima e contenere tutti gli elementi, dichiarazioni e sottoscrizioni ivi richiesti, a pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l'applicazione del disposto di cui al successivo art. 5.3 in materia di soccorso istruttorio). In particolare, si specifica che sarà in ogni caso accettato il DGUE.

Nel caso di concorrenti in forma raggruppata (R.T.P.), ai fini della loro qualificazione, sarà considerato sufficiente il possesso dei requisiti di cui sopra nelle classi e categorie richieste in ogni caso tali da garantire – nelle varie combinazioni possibili e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di composizione dei R.T.P. – la copertura dei requisiti speciali posti a gara.

Si ricorda che nel caso di R.T.P. ogni componente il R.T.P. deve autocertificare il possesso dei rispettivi requisiti di ordine generale e speciale.

5.2.2 Documentazione da presentare in caso di avvalimento

In caso di avvalimento (OVE CONSENTITO dall'art. 89, comma 11, del D. Lgs.50/2016), il concorrente e il soggetto ausiliario autocertificano il possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale necessari all'esecuzione delle prestazioni da assumere, allegando le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., utilizzando la modulistica allegata (**MODELLO 3**), ovvero:

- 1) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5.2.3 Attestazione di sopralluogo

L'attestazione di AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI dove dovranno eseguirsi i lavori oggetto dei servizi tecnici di cui al presente appalto, rilasciato dalla stazione appaltante a seguito di sopralluogo congiunto con le modalità di cui all'art. 4.5 del presente disciplinare.

5.2.4 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente necessario ai fini della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, tramite il sistema AVCPASS; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

5.2.5 Documentazione da presentare in caso con identità plurisoggettiva e i consorzi

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 1) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 2) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito l'avvenuta costituzione va provata mediante la produzione:

- 1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti l'avvenuta costituzione va provata mediante la produzione:

- 1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- 2) dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

5.2.6 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante (**MODELLO 1**):

- 1) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- 3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

Art. 5.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 5.4 Contenuto "B – OFFERTA ECONOMICA"

Deve essere contenuta, a **pena di esclusione**, l'**offerta economica, predisposta secondo il modello della Stazione Unica Appaltante (MODELLO 4 o MODELLO 5 in base alla natura plurisoggettiva o meno dell'operatore economico)**.

L'offerta economica consiste nell'indicazione del ribasso percentuale unico rispetto alla base d'asta. Il ribasso oggetto dell'offerta si intende comunque applicato a tutte le voci di costo (onorari) descritte nei documenti di gara ed in ordine alle quali è stata determinata la base d'asta.

Il valore del ribasso unico offerto deve essere espresso con un massimo di tre decimali (ad esempio: 12,345): eventuali decimali ulteriori non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia di anomalia né ai fini dell'aggiudicazione (non si effettueranno arrotondamenti).

La percentuale di ribasso deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere è ritenuto valido esclusivamente quello espresso in lettere, qualunque siano i motivi che hanno determinato tale discordanza.

L'offerta economica, a **pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore in caso di concorrente singolo, ovvero, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (R.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituiti), l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 5.2.1, e quindi da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.I. o consorzio o GEIE. Nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE già costituiti dal legale rappresentante del capogruppo:

Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura.

Detta offerta economica deve essere redatta avvalendosi preferibilmente dell'apposito modulo-offerta (**MODELLO 4 o MODELLO 5 in base alla natura plurisoggettiva o meno dell'operatore economico**) predisposto dalla stazione appaltante disponibile in allegato al presente disciplinare (qualora non venisse utilizzato il modulo-offerta predisposto dalla Stazione Appaltante, l'offerta dovrà comunque essere redatta in conformità al medesimo e contenere tutti gli elementi e requisiti sostanziali di cui al modulo-offerta allegato); Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto.

Non sono ammesse alla gara offerte plurime, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni.

Il file deve contenere esclusivamente l'offerta economica e null'altro; Il punteggio relativo che scaturirà dalle formule di cui sopra sarà considerato con troncamento alla terza cifra decimale.

Titolo 6°

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Art. 6.1 Criterio di aggiudicazione

L'incarico professionale sarà aggiudicato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 189/2016 come modificato dal decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito in legge 12 dicembre 2019 n. 156, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 6.3 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

6.3.1 Verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 05.03.2020, alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Campi – Ufficio Lavori Pubblici e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.

La Commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti per via telematica e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 5.3;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

6.3.2 COMMISSIONE DI GARA

La commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte .

6.3.3 APERTURA DELLE BUSTE B - OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura dei file concernenti l'offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano identiche, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La commissione procederà all'esclusione nei seguenti casi:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nei file A;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

6.3.4 ESCLUSIONE AUTOMATICA ED OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

A norma dell'art. 97 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. troverà applicazione il **procedimento dell'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, 2-bis, 2-ter del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

A norma dell'art. 97 comma 8, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nel caso in cui le offerte ammesse **siano inferiori a dieci ma superiori a cinque** si procederà alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 2 bis, comma 3 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Qualora il numero delle offerte ammesse **sia inferiore cinque** si potrà procedere comunque come indicato al successivo periodo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

~~La verifica di congruità delle offerte qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP che potrà avvalersi di Commissione ad hoc nominata.~~

Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

6.3.5 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, con registrazione in caso d'uso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

6.3.6 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Teramo.

6.3.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

6.3.8 20. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza

(Invitalia S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

*Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici
Ing. Elisabetta Natali*

